



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

RG 22643/15

ADUNANZA IN CAMERA CONSIGLIO DELLA II SEZIONE CIVILE DELL' 1 MARZO 2017

Il Pubblico Ministero dott. Alessandro Pepe, in relazione al ricorso RG 22643/15 (n. 7 del ruolo d'udienza), rileva quanto segue

M.C. articola quattro motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di XX n. 3480/14 depositata il 29 luglio 2014:

- 1) Violazione e falsa applicazione art. 428, 591 comma 2 n. 3 e comma 3, 606 comma 2, 1421 e 1441 c.c., 100, 33, 334, 342 e 346 c.p.c.; gradatamente, nullità sentenza e/o procedimento in relazione agli stessi articoli
- 2) Violazione e falsa applicazione art. 590, 799, 1362 e ss., 1444, 2700 e 2909 c.c., 99, 112, 184 bis, 153 comma 2, 215 comma 1 n. 2, 216, 292, 333, 334, 342 e 346 c.p.c., 47 comma 2 l. 89/1913, 67 comma 1 RD 1326/1914; gradatamente, nullità sentenza e/o procedimento in relazione agli stessi articoli
- 3) Nullità sentenza e/o procedimento in relazione agli artt. 591 comma 2 n. 2 e comma 3, 2700 e 2697 c.c., 115, 116, 184, 208 e 250 c.p.c., 104 disp. Att. C.c., 47 comma 2 L. 89/1913, 67 comma 1 RD 1326/1914; gradatamente, violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione ai medesimi articoli; ancora più gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in relazione agli stessi articoli
- 4) Violazione e/o falsa applicazione artt. 591 comma 2 n. 2 e comma 3 e 2697 c.c., 115, 116, 191 ss. c.p.c.; gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in relazione agli stessi articoli

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

In riferimento alle ragioni dell'intervento di questo Ufficio ed alle funzioni a questo demandate, si ritiene che la questione rilevante sia quella di cui al motivo n. 1.

La ricorrente M.C. sostiene che S.R. fosse priva di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.c., avendo impugnato un testamento che le attribuiva in più rispetto a quello precedente. Secondo la ricorrente, l'interesse di cui all'art. 100 c.p.c. può avere solo risvolti patrimoniali, non venendo in rilievo l'interesse morale alla caducazione dell'atto dispositivo, appunto patrimonialmente vantaggioso per chi agisce.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Orbene, l'art. 100 c.p.c. non "colora" l'interesse ad agire, richiedendo solo che "*Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse*".

Indubbiamente, quasi sempre trattasi di un interesse patrimoniale, ma, in assenza di un'espressa limitazione legislativa in tal senso, non può certo dirsi che non giuridicamente meritevole di tutela l'interesse di un erede a fare emergere il vizio di incapacità di intendere e di volere del *de cuius*, o peggio ancora che il testamento sia frutto di una vera e propria circonvenzione di incapace da parte dei chiamati all'eredità che di fatto si dividono il patrimonio ereditario.

Soprattutto, in materia di atti di ultima volontà questo interesse deve ritenersi esistente, perché vi è un evidente interesse dell'ordinamento a che le eredità siano devolute nel pieno rispetto delle volontà, non viziate, del *de cuius*.

Del resto, l'art. 591 comma 3 c.c. prescrive che, in casi del genere, il testamento può essere impugnato da "*chiunque vi ha interesse*". Ciò conferma che l'ordinamento favorisce l'azione volta a fare accertare l'incapacità naturale del *de cuius*, appunto attribuendo il diritto di azione a più soggetti, senza specifiche limitazioni.

Anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la legittimità di questa interpretazione "ampia" dell'art. 100 c.p.c., ricomprendente anche l'interesse "morale"

Ad esempio, si è affermato che "*Secondo l'ampia dizione dell'art. 18 legge fall., è legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento "qualunque interessato" e, perciò, ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale. Pertanto, seppure il fallimento sia stato chiuso per mancanza di domande di ammissione al passivo o per avvenuto pagamento dei creditori e delle spese di procedura, l'imprenditore fallito resta legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento, essendo "in re ipsa" il pregiudizio che questa infligge alla sua reputazione commerciale*" (Cass. 21681/12, citata dalla controricorrente).

Come si vede, la Suprema Corte riconosce questa lettura, ampia, dell'art. 100 c.p.c., comprensiva dell'interesse "morale", proprio in un caso in cui la legge, come nell'art. 591 c.c., consente l'azione di impugnativa a "qualunque interessato".

Non solo, ma anche il matrimonio può essere impugnato per mere ragioni morali. In particolare, "*A norma dell'art. 117 cod. civ., e dei principi generali in tema di interesse ad agire, il matrimonio può essere impugnato dai terzi a condizione che essi abbiano un interesse legittimo ed attuale all'impugnazione; a tal fine, gli eredi necessari pretermessi in sede di successione sono legittimati all'impugnazione del matrimonio canonico del "de*



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

cuius", tardivamente trascritto (nella specie dal coniuge - nominata erede universale - successivamente al decesso del "de cuius"), se ed in quanto da esso derivi loro un pregiudizio diretto ed immediato ad un interesse, anche morale, attinente al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere" (Cass. 10734/10, sempe citata dalla controricorrente).

Anche in questo caso la materia è affine a quella dell'impugnazione del testamento per incapacità naturale del testatore, perché in entrambi i casi vi è un interesse, che può solo "morale", a regolare in un certo modo il "complessivo assetto dei rapporti familiari".

Ciò posto, occorre aggiungere *ad abundantiam* che la R. ha pure precisato che l'interesse alla divisione di un'eredità può essere quantitativo ma anche "qualitativo", e l'attribuzione di alcuni beni e non di altri costituisce sicuramente un interesse "apprezzabile", che legittima all'azione *ex art. 100 c.p.c.* E nella specie la R. ha ricordato di essere interessata alla comproprietà di un terreno per il quale stava già agendo in possessoria e che coltivava da anni e dal quale era stata spogliata in modo violento dalla C. proprio a seguito della pubblicazione del secondo testamento, quello impugnato. Ecco che, in questa prospettiva, a fronte dell'esistenza di un contenzioso, possessorio e petitorio, su un terreno l'interesse diventa anche "patrimoniale".

Da qui la richiesta di rigetto del motivo 1 del ricorso, si ripete l'unico che si ritiene meritevole dell'intervento di questo Ufficio nella prospettiva della fissazione del giudizio in sede camerale e delle finalità di valorizzazione della "nomofilachia" perseguite dalla recentissima riforma legislativa sul giudizio civile di legittimità

Pertanto, il Pubblico Ministero, così limitato il suo intervento

chiede

che la Corte di Cassazione rigetti il motivo 1 del ricorso.

Rom, 7 febbraio 2017

Il sost. procuratore generale

(dott. Alessandro Pepe)